

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE

(Provincia di Genova)

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI PASSI CARRABILI

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la regolarizzazione, la conservazione e l'apertura dei passi carrabili su tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico comunali, interni o esterni ai centri abitati, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli e, se espressamente richiesto, dei pedoni alla proprietà privata, sia con manufatto che senza.

Art. 2 Definizioni

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Art. 3 Strade oggetto dell'autorizzazione

1. Sono inoltre oggetto di autorizzazione tutti gli accessi e/o passi ricadenti su:

- a) strade comunali indicate sulla delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/1965;
- b) le altre strade comunali non inserite nella delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/1965;
- c) strade vicinali ad uso pubblico;
- d) le altre strade di uso pubblico.

Art. 4 Ubicazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:

- a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;

2. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

Art. 5 Dimensioni dei passi carrabili

1. Le dimensioni dei passi carrabili ai fini del presente regolamento sono così determinate:

- a) passi fino a metri 2,10
- b) passi oltre metri 2,10 e fino a metri 2,50
- c) passi oltre metri 2,50 e fino a metri 3,50
- d) passi oltre metri 3,50

Art. 6 Caratteristiche tecniche

1. Al fine di consentire l'utilizzo del passo carrabile in sicurezza è necessario limitare il più possibile la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli. Pertanto nel tratto privato antistante il passo carrabile deve essere previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima di 4,50 metri. I cancelli o i portoni sono arretrati e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, o comunque conformati in modo da evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale o sugli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per evidenti gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al punto 1, in alternativa, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica.
3. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e ricostruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e/o privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.

Art. 7 Tipologie costruttive

1. La realizzazione di nuove aperture o la conservazione di aperture già in essere avverrà secondo le prescrizioni dell'Area Tecnica Comunale riportate sull'autorizzazione e sugli allegati (domanda, disciplinare tecnico, rapporto di sopralluogo, elaborati grafici).
2. Il passo carrabile sarà comunque autorizzato e realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata garantendo la pubblica sicurezza.

Art. 8 Prescrizioni per la costruzione e manutenzione

1. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali - e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
2. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.
3. In caso di nevicate il titolare del passo carrabile dovrà provvedere allo sgombero della neve accumulata in corrispondenza dell'accesso pedonale e/o carrabile (e sulle eventuali rampe di raccordo), anche se derivante dall'azione di mezzi o servizi spazzaneve, senza spargerla sul suolo pubblico. Il titolare dovrà altresì garantire il transito in sicurezza sull'area antistante l'accesso carrabile autorizzato eliminando il ghiaccio, se caso, anche tramite spargimento di idoneo materiale.

Art. 9 Censimento

1. Il Comune di Isola del Cantone realizzerà il censimento dei passi carrabili in conformità al Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), al Regolamento di esecuzione dello stesso (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) ed al presente regolamento comunale.
2. I soggetti interessati potranno regolarizzare le posizioni ad oggi non autorizzate compilando un apposito modulo da acquisire presso gli uffici comunali o sul sito internet del Comune e restituirlo, con allegata adeguata documentazione fotografica e ricevuta dell'oblazione forfettaria di cui al successivo art. 10, a mano all'ufficio protocollo del Comune o a mezzo raccomandata A/R, entro il termine fissato con provvedimento della Giunta Comunale.
3. I passi carrabili non autorizzati, quelli autorizzati ma privi di apposita segnaletica e/o l'uso abusivo di tali accessi non godono di tutela giuridica. Tali situazioni sono soggette ad una sanzione amministrativa e all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada.
4. Di tale iniziativa verrà data ampia comunicazione alla cittadinanza attraverso adeguati mezzi di informazione.

Art. 10 Regolarizzazione ed accertamenti durante il censimento

1. Per le domande di regolarizzazione pervenute entro i termini di cui al precedente art. 9, è stabilita una oblazione forfettaria da versare per ogni passo carrabile a mezzo ccp n. 19885169, intestato a Comune di Isola del Cantone Servizio Tesoreria pari a:
 - € 80,00 per accessi di cui all'articolo 5 lettera a)
 - € 120,00 per accessi di cui all'articolo 5 lettera b)
 - € 200,00 per accessi di cui all'articolo 5 lettera c)
 - € 250,00 per accessi di cui all'articolo 5 lettera d)e, inoltre, saranno successivamente applicate:
 - le spese di canone annuale anticipato determinate ai sensi del successivo articolo 12;

Art. 11 Accertamento d'ufficio:

Tutti gli accessi rilevati a seguito di successivo accertamento effettuato da questo Ente e non regolarizzati entro il periodo di cui agli artt. 9 e 10 saranno soggetti a :

- a) Diritti di segreteria ai sensi delle Delibere di Giunta Comunale n. 19 e 20 del 23/3/2007 e s.m.i.;
- b) Sanzione amministrativa di cui all'articolo 22 del C.d.S.;
- c) Canone annuale di cui all'articolo 12 arretrato per gli ultimi 5 anni;
- d) Domanda, documentazione fotografica e adeguato progetto redatto da tecnico abilitato ai sensi art. 13 .

Art. 12 Criteri ordinari di determinazione del canone

1. I passi carrabili sono soggetti al pagamento del canone come segue nei punti successivi.
2. La superficie del passo carrabile è il prodotto risultante dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di 1 metro lineare.
3. Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa base (PTB) di cui all'articolo 21 del regolamento comunale C.o.s.a.p. vigente, determinata annualmente attraverso deliberazione di Giunta Comunale, per il coefficiente di valutazione economica (CE) 0,5 (zerovirgolacinque); l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati.
4. Per le occupazioni sorte in corso d'anno la misura del canone è frazionata per i mesi realmente occupati.
5. Il canone annuale dovrà essere versato attraverso ccp n. 19885169 entro il mese di febbraio relativo all'anno di riferimento.

Art. 13 Titolo Autorizzativo Ordinario

1. L'apertura di nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune previa domanda da parte del proprietario o avente titolo, oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore. In ogni caso la richiesta deve essere corredata da adeguato progetto in triplice copia (stralci cartografici, planimetria, piante, sezioni e prospetti in scala 1:100, documentazione fotografica e relazione tecnica) redatto da tecnico abilitato. L'autorizzazione ha validità dieci anni dalla data del rilascio.

In particolare, nel caso di locali o aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto portici privati di uso pubblico - e più in generale su proprietà altrui - essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e altra proprietà, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata da attestazione del proprietario o dell'amministratore del condominio su consenso unanime dei proprietari oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.

2. L'autorizzazione al passo carrabile è inoltre soggetta al pagamento dei diritti di segreteria di cui alle D.C.C. n. 19 e n. 20 del 23/3/2007 e s.m.i. ed al pagamento del canone annuale di cui all'articolo 12;

3. La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 2, è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate.

4. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo, previa acquisizione dell'adeguato titolo abilitativo edilizio ai sensi della vigente normativa in materia con gli elaborati prescritti in relazione al regime urbanistico e vincolistico cui il sito di intervento è sottoposto. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

5. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

6. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o soggetto servitù di pubblico passaggio da effettuare.
7. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione.
8. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato.
9. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.
10. Con successivi provvedimenti della Giunta Comunale potranno essere dettate le norme di dettaglio relative al procedimento autorizzativo summenzionato.
11. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
12. In casi specifici di interesse pubblico potrà essere riportato sul provvedimento autorizzativo la temporanea ed automatica preclusione al passaggio carrabile di cui trattasi per il periodo necessario.

Art. 14 Passi Carrabili Temporanei:

1. Per i passi carrabili temporanei si applica il regolamento Comunale C.o.s.a.p. vigente.

Art. 15 Soggetti esenti:

1. Sono esenti dal versamento del canone e dei diritti ma non dall'autorizzazione gli immobili di proprietà e/o utilizzati da portatori di handicap, enti e istituzioni pubbliche e o.n.l.u.s., beni ecclesiastici, compresi edifici di culto, canonica e oratori. Sono esonerati dal pagamento della sola tassa di occupazione gli accessi a raso esclusivamente al servizio di terreni agricoli colti, incolti o di presidio ambientale da utilizzarsi saltuariamente e con i soli mezzi agricoli e/o operativi idonei per lo sfalcio, la semina, la raccolta e la pulizia secondo le buone regole agrario-forestali.

Art. 16 Segnaletica

1. Dovrà essere apposta a cura del soggetto autorizzato adeguata segnaletica di cui all'articolo 120 (figura II.78), del D.P.R. 495/92 e s.m.i. secondo le indicazioni fornite da questo Ente.
2. La segnaletica e la relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

Art. 17 Sanzioni

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste sul titolo autorizzativo rilasciato il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato il responsabile del procedimento revoca

l'autorizzazione applicando inoltre, oltre al provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, come in tutti i casi di assenza di titolo autorizzativo, le sanzioni principali ed accessorie di cui all'articolo 22 del D.Lgs n. 285/92 (C.d.S.) e s.m.i.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.
2. Per i passi carrabili già esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non si applicano le norme presenti, salvo nei casi di modifica strutturale e sostanziale dello stesso accesso, rispetto all'autorizzazione originaria.
3. L'attuazione del presente regolamento non vincola il Comune ad eseguire interventi sulle aree e spazi pubblici e/o di uso pubblico di che trattasi.
4. In via transitoria e fino alla definizione del patrimonio stradale pubblico e di uso pubblico, ai fini di riconoscere la natura della strada - oltre a come stabilito dall'art. 3 – il Comune si riserva di assumere come elementi di prova presuntivi le indicazioni catastali. Resta inteso che sono considerate di natura pubblica le strade che:
 - da tempo memorabile e/o immemorabile soddisfano pienamente le esigenze della comunità o di pubblica utilità
 - sono state oggetto di significativi interventi da parte del Comune.

Art. 19 Entrata in vigore e norme abrogate

E' abrogato l'articolo 23, lett. A, punto 1, del regolamento Comunale C.o.s.a.p. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/11/1998.

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.